

Tribunale di Roma, 5 novembre 2009 – Pres. Monsurrò – Est. Di Marzio.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

**Accordi di ristrutturazione dei debiti – Accordo strutturato sulla base di un più ampio piano di ristrutturazione – Deposito presso il registro della imprese – Necessità.**

**Accordi di ristrutturazione dei debiti – Verifica del pagamento dei creditori estranei – Poteri del tribunale di richiedere l'integrazione della documentazione – Sussistenza.**

**Accordi di ristrutturazione dei debiti – Poteri di verifica del tribunale – Controllo di legalità – Verifica dell'idoneità della documentazione – Necessità.**

**Accordi di ristrutturazione dei debiti – Relazione del professionista – Contenuto – Veridicità dei dati – Attuabilità del piano.**

**Accordi di ristrutturazione dei debiti – Poteri di verifica del tribunale – Convenienza dell'accordo – Esclusione – Verifica del contenuto della relazione del professionista – Verifica della coerenza logica delle argomentazioni – Sussistenza.**

*Qualora l'accordo ex art. 182-bis legge fall. costituisca un elemento essenziale di un più ampio piano di ristrutturazione del gruppo di imprese del quale fa parte la proponente, anche quest'ultimo documento dovrà essere depositato presso il registro delle imprese, specialmente nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione acquisti pienezza di significato solo nell'ambito del più generale piano aziendale. (fb)*

*Al fine di verificare che l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. assicuri il pagamento dei creditori estranei, il tribunale ha facoltà di richiedere all'imprenditore la documentazione che consenta di esprimere la valutazione in questione. (fb)*

*L'autonomia negoziale riconosciuta al debitore e ai creditori nell'ambito delle c.d. soluzioni negoziali della crisi d'impresa, fondate su piani aziendali attuati da accordi oppure oggetto di proposte di concordato, non esclude il persistente dovere del tribunale di svolgere un preliminare controllo di legalità; spetta pertanto a tale giudice di verificare non solo che sia stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla legge, ma anche che tale documentazione sia effettivamente idonea allo scopo per il quale è richiesta. (fb)*

*L'attestazione del professionista in ordine alla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis legge fall. si compone di una attestazione in senso stretto concernente la veridicità dei dati aziendali indicati nel piano di ristrutturazione e di una attestazione in senso lato circa l'attuabilità del piano e dell'accordo con particolare riferimento alla idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (fb)*

*Nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, il giudice deve i) prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo medesimo o sul merito del piano; ii) valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinché la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo; iii) valutare la coerenza e la completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore discorso che dovrà essere immune da vizi logici tali da pregiudicare elementi rilevanti ai fini di cui si è detto. (fb)*

omissis

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 20.7.2009 la società debitrice ha depositato un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f. avente ad oggetto una transazione fiscale convenuta in data 16.2.2009 con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 5.

Con decreto in data 27.7.2009 il Giudice istruttore ha onerato la debitrice della produzione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'accordo e della documentazione rilevante nel registro delle imprese, come prescritto dall'art. 182 bis, comma 2, l.f..

Con nota di chiarimento del 16.10.2009 la ricorrente ha allegato e provato di avere effettuato il deposito in data 20.7.2009 con iscrizione in data 24.7.2009 (cfr. visura camerale in atti).

Con decreto in data 22.10.2009 il Collegio ha fissato udienza per il giorno 29.10.2009 richiedendo che:

i) la ricorrente chiarisse, in via pregiudiziale e in punto di ammissibilità del ricorso, se si era o meno provveduto a depositare nel registro delle imprese anche il piano industriale di ristrutturazione di cui l'accordo da omologarsi costituisce, come vi si legge (cfr. pag. 1), parziale attuazione;

ii) la stessa aggiornasse e confermasse l'elemento di fattispecie dato dalla percentuale della debitoria complessiva coinvolta nell'accordo al giorno del deposito dello stesso in tribunale;

iii) sulla coerenza argomentativa della relazione attestativa in atti, il professionista chiarisse, ed eventualmente implementasse, le ragioni sulla base delle quali aveva ritenuto di attestare l'attuabilità del piano aziendale e dell'accordo stesso con particolare riferimento alla idoneità di quest'ultimo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, giacché sull'assunzione relativa al finanziamento bancario di euro 24.000.000,00 il mero rinvio alle generiche dichiarazioni dell'advisor (cfr. lettera costituente l'all. 22 del ricorso) non appariva idoneo allo scopo.

All'udienza del 29.10.2009 la ricorrente ha depositato nota di chiarimenti, nonché una ulteriore annotazione, di aggiornamento dei dati aziendali, a firma del revisore contabile; ha inoltre depositato il bilancio di esercizio della società al 30.6.2009 e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31.7.2009; infine, ha prodotto una lettera dell'advisor denominata di "aggiornamento fairness opinion" e una ricevuta di UCCB sulla richiesta di finanziamento di euro 24 milioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

B.1.) Sull'onere di deposito documentale presso il registro delle imprese.

Parte ricorrente individua il piano di ristrutturazione posto a base dell'accordo nell'allegato 17, relativo a : "Piano di sviluppo 2009-2013 del gruppo L. C.". Si tratta di un piano industriale di ristrutturazione relativo all'intero gruppo di imprese denominato 'L. C.', integrato dalla società ricorrente e dalle società da essa controllate.

Di detto piano industriale di ristrutturazione, l'accordo ex art. 182 bis l.f. - e in particolare l'omologazione dello stesso - costituisce una tappa essenziale e dunque ne integra una parziale attuazione (come si legge a pagina 6 del piano medesimo sotto la voce "operazioni straordinarie").

Nella udienza, la ricorrente ha confermato che detto piano non è stato depositato presso il registro delle imprese insieme all'accordo e alla relazione attestativa (infatti espressamente e formalmente riferita non al piano ma all'accordo). Nella sua difesa, sostiene di non aver effettuato il deposito prescrivendo la legge tale onere solo per l'accordo e non anche per il piano aziendale di cui lo stesso costituisce attuazione. Afferma, inoltre, che l'articolo 2188 c.c., sancendo il principio della tipicità delle iscrizioni presso il registro delle imprese, escluderebbe la possibilità di depositare atti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.

In realtà, e prescindendo dall'opinabile rilievo fondato sull'art. 2188 c.c., non appare discutibile la necessità di procedere al deposito anche del piano aziendale qualora ciò sia richiesto per favorire - come è scopo della legge - una sufficiente intelligibilità dell'accordo.

Questa necessità si palesa ogni qual volta quest'ultimo sia stato realizzato, come nel caso di specie, sul presupposto logico-operativo di un piano aziendale di maggiore ampiezza e nel contesto del quale soltanto l'accordo di ristrutturazione acquista pienezza di significato.

Va tuttavia considerato che, nella fattispecie in esame, il mancato deposito del piano non

può ritenersi che abbia effettivamente contribuito a un deficit informativo in pregiudizio dell'interesse dei creditori estranei e dei terzi interessati.

**IL CASO.it**

E infatti pur nel silenzio della legge - contravvenendo alla interpretazione dell'art. 2188 c.c. appena proposta - la società debitrice ha provveduto a depositare, unitamente al piano, alcuni allegati tra i quali anche la relazione attestativa testualmente riferita all'accordo di ristrutturazione ma sostanzialmente e chiaramente riferita anche al piano aziendale (come ampiamente chiarito e dimostrato nella nota del revisore datata 16.10.2009).

Si sono perciò oggettivamente realizzate le condizioni per una informazione degli interessati notevolmente superiore a quella derivante dalla semplice lettura dell'accordo.

Tale suppletiva informazione si mostra sufficiente allo scopo già considerando che il sintetico piano aziendale posto a base della intera operazione si compone di sole 21 pagine di cui tre di allegati. Invece, la relazione attestativa dello stesso si sviluppa per 206 pagine nell'ambito delle quali tutte le assunzioni contenute nel piano sono in primo luogo riferite (e dunque certificate come tali), e ricevono in secondo luogo una apposita illustrazione.

Cosicché, sotto il profilo informativo, la relazione si mostra di efficacia notevolmente superiore al piano stesso.

Ne discende che il mancato deposito del piano in nessun modo ha determinato un concreto ed effettivo pregiudizio per l'adeguatezza informativa che l'art. 182 bis comma 2, l.f. mira a realizzare con la previsione sulla c.d. "pubblicazione" dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese.

B.2) Circa lo specifico elemento di fattispecie costituito dalla percentuale minima dell'ammontare dei crediti oggetto di accordo stabilito dall'art. 182 bis l.f.

Sempre per quanto emerge dalla lettura del ricorso introduttivo, dell'accordo di ristrutturazione, della relazione attestativa del revisore contabile e delle integrazioni successivamente depositate dalla ricorrente, l'accordo sarebbe stato raggiunto con una percentuale di debitoria pari al 61,39% del totale.

Poiché tale percentuale è stata rilevata con termine al 31.3.2009, mentre l'accordo e la relazione attestativa sono stati depositati in tribunale in data 29.7.2009 (e successivamente integrati con note e documenti in data 16.10.2009) e considerato che la società ricorrente chiude il proprio bilancio di esercizio annualmente alla data del 30 giugno, il tribunale ha richiesto dati maggiormente aggiornati e attendibili, suscettibili di valutazione in tempo utile per il deposito di accordo e attestazione, deposito infatti avvenuto a distanza di un mese dalla chiusura del bilancio.

Con l'aggiornamento depositato in data 29.10.2009 il revisore contabile ha attestato che al 31.7.2009 la percentuale di debitoria coinvolta nell'accordo era pari al 61,57% del totale, con ciò soddisfacendosi il presupposto legale stabilito dall'art. 182 bis l.f.. A sostegno della valutazione è stato allegato il progetto di bilancio di esercizio al 30.6.2009, nonché una situazione economico-patrimoniale di derivazione contabile al 31.7.2009.

E' stato pertanto dimostrato che, alla data della presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 182 bis l.f. (e anche successivamente), era pienamente integrato il requisito di fattispecie in oggetto.

B.3) Sulla coerenza e completezza argomentativa della attestazione del revisore in generale.

L'autonomia negoziale riconosciuta al debitore e ai creditori nelle c.d. 'soluzioni negoziali' della crisi d'impresa, fondate su piani aziendali attuati da accordi oppure oggetto di proposte di concordato, non esclude il persistente dovere del tribunale di svolgere un preliminare controllo di legalità (cfr., in termini, Cass. 4.2.2009, n. 2706).

In particolare, e per quanto più interessa, spetta al tribunale il dovere di verificare non soltanto che sia stata depositata agli atti tutta la documentazione richiesta dalla legge, ma anche che tale documentazione sia effettivamente idonea allo scopo per cui è legalmente richiesta.

Circa la relazione del professionista, essa svolge la funzione di attestare la attuabilità dell'accordo (cfr. art. 182 bis, comma 1, l.f.).

**IL CASO.it**

Tale attestazione si compone di due momenti logici: una attestazione in senso stretto concernente elementi fattuali, ossia la veridicità dei dati aziendali costituenti assunzioni del piano di ristrutturazione; una attestazione in senso lato, esplicatesi invero in una valutazione, concernente la attuabilità del piano e dell'accordo con particolare riferimento alla idoneità ad assicurare il regolare pagamento (cioè il pagamento nei termini della fonte di obbligazione) dei creditori estranei.

Nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione attestativa il giudice, prescindendo da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo e anche soltanto sul merito del piano, deve invece limitarsi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili quegli elementi necessari a far sì che essa possa corrispondere alla funzione legalmente attribuita: di fornire ai creditori e ai terzi interessati conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sulla attuabilità dell'accordo (per una fattispecie in tema di verifica di legalità della relazione attestativa in materia di concordato preventivo cfr., in questi termini, Cass. 29.10.2009, n. 22927).

### **IL CASO.it**

In particolare, e limitando il discorso a quella che è stata detta 'attestazione in senso lato', ossia alla valutazione svolta dal professionista sulla attuabilità del piano e dell'accordo, il compito del giudice non è di sindacare – attraverso l'esame della attestazione - il merito del piano o dell'accordo (aspetto che è stato peraltro espressamente ritenuto indagabile da parte della giurisprudenza di merito: cfr., per es., Trib. Milano 11.1.2007 [decr.], in Dir. fall., 2008, II, 150 ss.), giacché oggetto di esame è – piuttosto che il piano o l'accordo – la valutazione svolta su di essi dal professionista.

Compito del giudice nemmeno è di sindacare il merito della valutazione del professionista, esprimendo un giudizio di condivisione o meno delle conclusioni a cui essa giunge (e così, ritenendo non attuabile un piano attestato, ossia valutato, come attuabile).

Molto diversamente, il giudizio di legalità rimesso sul punto al giudice si realizza nella verifica di un aspetto estrinseco al contenuto, e consistente nella coerenza e completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo svolto dal revisore.

Una relazione fondata su conclusioni non coerenti con le premesse, sfornita di sufficiente motivazione oppure contraddittoriamente o comunque illogicamente motivata si rivela inidonea alla essenziale funzione informativa sugli elementi di valutazione dell'accordo che pure ne legittima la previsione normativa.

Pertanto, un ricorso per omologazione fondato su una simile inidonea relazione deve essere respinto ex officio.

Il vizio logico può riguardare l'intero ragionamento svolto nella relazione, pregiudicandola in tutti i punti rilevanti, oppure (e come è più probabile in concreto) può concernere il ragionamento svolto su di uno o più fasi o parti essenziali del piano e dell'accordo.

Anche in questa seconda evenienza, infatti, il difetto logico-argomentativo, coinvolgendo una tappa essenziale del programma, è idoneo a vanificare per intero le conclusioni a cui è giunto il professionista.

B.4) Sulla coerenza e completezza argomentativa della attestazione in atti.

Nel ricorso e nella relazione attestativa si evidenzia come la condizione di omologabilità costituita dal regolare pagamento di tutti i creditori estranei all'accordo dipenda tra l'altro, e sia quindi assicurata, dalla concreta possibilità di poter perfezionare un finanziamento bancario a medio-lungo termine (cinque anni, con un anno di preammortamento) per la ragguardevole somma complessiva di euro 24.000.000.

Richiamando le osservazioni svolte, poiché sia per la delineata strategia aziendale che per le dichiarazioni contenute nel ricorso e nella attestazione tale variabile si mostra decisiva per la ragionevolezza in astratto e la fattibilità in concreto sia del piano che dell'accordo che ne costituisce parziale attuazione finanziaria, occorre che l'attestazione si concentri su tale aspetto assicurando, con un preciso onere motivazionale, la coerenza complessiva del piano industriale in generale e del programma finanziario in particolare, rivelandosi nel caso contrario illogica e inutile allo scopo per cui è legalmente imposta.

Come già rilevato dal tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza, il professionista ritiene di poter affermare ragionevolezza e fattibilità del piano (e dunque la sua attuabilità) con riguardo a tale preciso aspetto richiamandosi a dichiarazioni dell'advisor. In particolare, l'attestazione è motivata sulla base di un semplice rinvio alla documentazione riferibile all'advisor. Si legge infatti nella relazione attestativa (cfr. pag. 199): "il finanziamento in pool del sistema bancario di € 24 milioni strutturato in medio/lungo termine e rimborsabile in 5 anni risulta ragionevolmente possibile come emerge dalla lettera dell'Advisor finanziario (cfr. all. 22)".

### **IL CASO.it**

Il citato allegato 22 è costituito da una lettera in cui l'advisor si limita a riferire che sia per informazioni (non meglio precisate) assunte dalla società debitrice che per consultazione (non circostanziata) di alcune banche, il finanziamento in oggetto potrebbe anche essere conseguito.

Pertanto, la relazione attestativa ravvisa ed argomenta la fattibilità del piano sulla possibile erogazione di un prestito a medio-lungo termine dell'importo di euro 24.000.000,00 richiamandosi a mere affermazioni, ampiamente generiche, estremamente possibiliste e comunque prive di qualsiasi riscontro dell'advisor incaricato dalla stessa società debitrice.

Inoltre, come già evidenziato dal tribunale, l'attestazione è stata rilasciata in assenza di una qualsivoglia adeguata informativa sia sulle caratteristiche essenziali di tale finanziamento (condizioni, garanzie, ecc.) sia, e conseguentemente, sulla concreta attuabilità dello stesso (come emerge riflettendo sulla decisività delle garanzie offerte rispetto alla deliberazione del finanziamento). E ciò benché la documentazione di conforto (termsheet, lettere di intenti e documentazione precontrattuale in genere), ove sussistente, avrebbe potuto essere agevolmente depositata e convincentemente posta a base del ragionamento svolto dall'esperto attestatore.

### **IL CASO.it**

Per di più, nella relazione integrativa depositata all'udienza del 29.10.2009 l'esperto revisore si limita a riferire del raggiungimento della soglia di debito prevista dalla legge per l'accordo di ristrutturazione, senza integrare in alcun modo una relazione vistosamente carente, e già evidenziata come tale dal Collegio anche per consentire alla società ricorrente – attraverso l'integrazione della relazione attestativa - il migliore esercizio del diritto di difesa.

In conclusione, per quanto concerne la relazione attestativa, così come essa si presentava viziata da una insuperabile insufficienza motivazionale nella sua originaria versione, allo stesso modo ne resta oggi compromessa non rinvenendosi modificazioni o integrazioni di sorta.

Tale irrecuperata inettitudine della attestazione è chiaramente originata dalla grave improbabilità dell'assunzione, esemplificata dalla carenza di qualsivoglia supporto documentale effettivamente idoneo a fondare il ragionamento attestativo del professionista, che pertanto cerca di svolgersi pur trovandosi privo di oggetto (ritenuto astrattamente ragionevole il finanziamento, nessun dato è utilizzato dal professionista per argomentarne la attuabilità).

La questione sulla sufficienza della relazione attestativa è presa in considerazione dalla difesa della società, la quale evidenzia che, non essendo stato ancora deliberato il pur necessario finanziamento di euro 24.000.000, l'attestazione dell'esperto "non può che avvenire su una base meramente probabilistica. Ciò che, quindi, deve essere valutata è la coerenza argomentativa seguita dall'asseveratore nell'esprimere la sua valutazione, coerenza che appare incontestabile, alla luce della documentazione già depositata unitamente al ricorso (dichiarazione advisor) e poi di quella depositata insieme alle presenti note".

La difesa di parte ricorrente ritiene che la relazione dell'esperto, nel caso di specie necessariamente probabilistica, si mostri ragionevole alla luce della documentazione riferibile all'advisor e comunque coerentemente argomentata anche alla luce della documentazione depositata in udienza, consistente in una ulteriore lettera dell'advisor e in una lettera di UCCB.

Circa la insufficienza della documentazione depositata come allegato 22 al ricorso, esclusivamente considerata nella relazione attestativa, ossia la lettera dell'advisor nella quale si dichiara la mera possibilità di un finanziamento in pool per non meglio precisate notizie raccolte dallo stesso advisor sia presso la società che presso alcune banche, va ribadito come su simili dichiarazioni non possa in alcun modo fondarsi nessuna seria previsione di una ragionevole probabilità del fatto storico costituito dal finanziamento stesso, nemmeno chiaramente definito nei suoi elementi essenziali.

Ciò è inoltre plasticamente evidenziato dalla ulteriore lettera dell'advisor depositata in udienza, nella quale si dichiara espressamente che il finanziamento in oggetto è stato richiesto alle banche soltanto in data 16.9.2009, ossia circa due mesi dopo il deposito in tribunale e nel registro delle imprese di ricorso, accordo e conseguente relazione attestativa. Pertanto, è prova documentale in atti che l'attestazione è stata resa in assenza della stessa richiesta di finanziamento presentata dalla società debitrice alle banche asserritamente interessate.

### **IL CASO.it**

Si comprende, di conseguenza, come la valutazione dell'esperto sia potuta (e dovuta) avvenire prescindendo da qualsiasi elemento concretamente apprezzabile: giammai quest'ultimo avrebbe potuto essere integrato da semplici e non circostanziate notizie che l'advisor dichiara di avere appreso da alcune banche e, per di più, dalla stessa società debitrice sull'ottenimento di un finanziamento nemmeno richiesto.

Nono sembra superfluo evidenziare che neppure i depositi effettuati in udienza possono dirsi idonei a colmare la insufficienza argomentativa della relazione attestativa.

La lettera della banca, di qualche rigo, si limita alla dichiarazione di avvenuta ricezione della richiesta di finanziamento, omettendo non solo di esprimere qualsiasi valutazione sul possibile esito della istruttoria eventualmente avviata (e sulla sussistenza della quale nulla è riferito), ma anche di dire sugli elementi essenziali di detta richiesta e sulla sussistenza di eventuali condizioni contrattuali irrinunciabili per la banca.

### **IL CASO.it**

Appare evidente come la probabilità del finanziamento, e dunque la ragionevolezza in tesi del piano, non possa essere integrata da una mera richiesta di finanziamento sulla quale la banca destinataria, che pur dichiara di averla ricevuta, omette qualsiasi commento.

Il fatto storico della avvenuta richiesta di finanziamento, piuttosto che implementare la probabilità della erogazione, vale semplicemente ad escludere la logica impossibilità del fatto (non potendo certo ottenersi finanziamenti non richiesti).

Ma ben si comprende come la non impossibilità logica del fatto mai potrebbe essere razionalmente argomentata come elemento di attuabilità del piano in cui tale fatto è ricompreso, giacché la non impossibilità è cosa radicalmente diversa dalla probabilità (di cui si sostanzia la attuabilità).

La lettera dell'advisor, dedicata al sostegno finanziario al piano industriale 2009-2013 del gruppo L. C., nel ribadire la essenzialità del finanziamento in esame per i fabbisogni finanziari pianificati, persiste nel discorrere (a pagina 3) non di una "probabile" operazione finanziaria, ma di una operazione finanziaria meramente "possibile". Individua e argomenta tale semplice possibilità sul dato che nel 2004 era stato richiesto ed ottenuto un finanziamento paragonabile, puntualmente rimborsato. Prosegue scrivendo che: "l'effettiva erogazione del possibile finanziamento a sostegno del piano industriale è verosimilmente subordinata alla omologa della Transazione da parte del tribunale competente".

Le affermazioni dell'advisor - che si è visto costituire sul punto oggetto di un rinvio incondizionato nella relazione del professionista - sono evidentemente illogiche e perciò inette allo scopo quand'anche si ritenesse di poterle positivamente vagliare per restituire razionalità alla carente relazione attestativa.

Innanzitutto, non è certamente argomento razionale quello che fonda la possibilità del nuovo finanziamento sul dato storico della erogazione e dell'esatto adempimento del vecchio finanziamento. Non solo giacché, come è notorio e puntualmente emergente sia dalle dichiarazioni dell'attestatore che dalle dichiarazioni dell'advisor, le condizioni del mercato del credito nel 2004 sono imparagonabili alle condizioni di detto mercato nel 2009, profondamente alterato nel suo assetto di fondo dall'imperversare della crisi economica planetaria (che, per fatto egualmente notorio, ha determinato una rilevantissima riduzione degli impieghi); ma anche perché (e come pure la crisi economica dimostra) l'inferenza del fatto futuro dal fatto passato, propria del metodo sperimentale tipico delle scienze esatte, è logicamente inconsistente nelle scienze sociali in generale e in campo economico e finanziario in particolare.

Inoltre, appare evidente che lo stesso advisor versa in una grave insufficienza informativa, testimoniata anche dall'enorme prudenza con la quale esso si esprime. Si legge infatti nella lettera in esame che il finanziamento sarebbe "possibile", e che la sua "effettiva erogazione" appare subordinata "verosimilmente" al decreto di omologa del tribunale. Dunque, nulla mostra di sapere con precisione l'advisor sul progetto di finanziamento stesso e sui rapporti che potrebbero sussistere o meno tra finanziamento e accordo di ristrutturazione. Tanto che si limita ad azzardare una cauta ipotesi: la mera verosimiglianza che l'effettiva erogazione di un finanziamento, peraltro ritenuto soltanto possibile, possa essere subordinata alla omologazione dell'accordo.

Cosicché, l'advisor mostra di discorrere di un finanziamento, pur affermato come decisivo per il turnaround della società ricorrente e dell'intero gruppo a cui quella appartiene, di cui non sembra conoscere nemmeno le condizioni essenziali eventualmente ipotizzate dalla società richiedente.

### **IL CASO.it**

Come si vede, anche prescindendo dal rilievo che il professionista non ha formalmente fatto propria l'ulteriore documentazione depositata in udienza, e anche ammettendo l'utilizzabilità della stessa a supporto della argomentazione già svolta nella relazione attestativa, essa ulteriore documentazione piuttosto che arrecare, come sostiene la difesa di parte ricorrente, un valido sostegno alla consistenza logico-argomentativa della attestazione, rischiarata la

oggettiva e astratta non impossibilità logica (ma in nessun modo la sufficiente probabilità) del momento fondamentale del piano aziendale costituito dal finanziamento bancario di euro 24.000.000.

In tal modo, lasciando emergere il dato della attuabilità del piano come elemento di cui si afferma tautologicamente la semplice possibilità, tale documentazione, anziché superare, conferma di riflesso la carenza logico-argomentativa della relazione attestativa, costituente l'esclusivo oggetto di valutazione del tribunale nella presente pronuncia.

La riscontrata inidoneità della relazione attestativa ad assolvere la funzione assegnata dalla legge determina la reiezione del ricorso.

Attesa l'assenza di opposizioni, nulla sulle spese.

**IL CASO.it**

P.Q.M.

Il Tribunale respinge il ricorso e manda alla cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese.

Roma, 4.11.2009

Depositato in cancelleria il 5.11.2009